

# proposta di legge n. 214

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 18 giugno 2012*

---

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI APICOLTURA

---

Signori Consiglieri,

l'apicoltura oltre alle sue finalità produttive riveste un ruolo di prim'ordine ai fini della conservazione degli assetti del ciclo biologico naturale in relazione al fatto che l'azione impollinatrice delle api è indispensabile per il mantenimento degli equilibri ecologici ottimali della flora spontanea.

Le api svolgono un ruolo importante nel settore agricolo non soltanto attraverso la produzione di miele e di altri prodotti pregiati, quali pappa reale, polline, propoli e cera, ma hanno una funzione fondamentale nella regolazione dei cicli dell'ecosistema. Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi ha provocato la quasi scomparsa degli insetti utili e la corrispondente crescita di organismi dannosi.

La legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell' apicoltura", ha introdotto una regolamentazione organica dell'apicoltura nell'ordinamento nazionale, definendo un nuovo sistema di programmazione degli interventi a favore del settore e colmando lacune normative relative a specifici profili, nel quadro di un ampio coinvolgimento delle autonomie regionali. La legge riconosce in primo luogo l'apicoltura come attività di interesse nazionale, definisce in modo giuridicamente univoco le figure di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista e, sul versante della razionalizzazione amministrativa, introduce l'obbligo di denuncia degli apiari e degli alveari esistenti e l'obbligo di denuncia di inizio attività, condizionando al rispetto di tali adempimenti l'assegnazione degli incentivi previsti per il settore, nonché specifiche norme sulle distanze minime degli apiari. In particolare la legge statale demanda alle Regioni l'individuazione di limitazioni e divieti sull'uso degli antiparassitari.

Inoltre, il Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009 ha istituito l'anagrafe apistica al fine della registrazione e identificazione degli apicoltori e degli apiari.

Con la presente proposta di legge la Regione intende recepire i principi statali in materia di apicoltura realizzando tra l'altro un sistema amministrativo di consenso degli apiari attuando le previsioni contenute nel decreto ministeriale.

L'esigenza di proporre una legge regionale in materia di apicoltura è dettata dalla volontà di preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo marchigiano.

La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E' perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono eser-

cite dai servizi veterinari in considerazione dell'obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale. I procedimenti amministrativi sono definiti con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L'avvio dell'attività apistica avviene con comunicazione alle aziende sanitarie. Per garantire una migliore gestione e controllo dell'attività apistica e dei prodotti dell'alveare è necessario identificare ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, e disciplinare il nomadismo prevedendo la necessaria comunicazione per i casi di apiari provenienti da fuori regione.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge e sottolinea il riconoscimento quale produzione primaria dell'apicoltura come produzione primaria ai sensi del regolamento Ce 852/04.

L'articolo 2, nell'ambito delle funzioni svolte dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare (ASSAM), specifica le attività in materia di valorizzazione del miele ed altri prodotti dell'alveare, nonché l'importante funzione dell'effettuazione delle analisi melissopalinoologiche.

L'articolo 3 prevede che le attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica in apicoltura sono attribuite agli organismi associativi tra apicoltori, la cui rappresentatività in termini di soci e di prodotto verrà definita con successivo atto della Giunta regionale; è altresì prevista la collaborazione degli organismi con le strutture agricole e sanitarie pubbliche.

L'articolo 4 istituisce la Commissione apistica regionale quale organismo in grado di esprimere pareri e proposte in merito alle finalità della legge ed ai piani di profilassi ed interventi sanitari sugli alveari.

L'articolo 5 al fine di qualificare l'assistenza tecnica e l'informazione in apicoltura individua la figura del tecnico apistico iscritto in un registro regionale, cui possono far riferimento le strutture del settore.

L'articolo 6 istituisce e disciplina l'anagrafe apistica di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4.12.2009. Pur in assenza del manuale operativo di cui all'art. 5 del citato decreto, l'art. 6 della presente proposta di legge stabilisce l'obbligo della denuncia degli apiari e degli alveari alla competente struttura sanitaria dell'ASUR e la registrazione da parte di questa in una banca dati; è altresì disposta l'identificazione degli apiari.

L'articolo 7 stabilisce il limite per la definizione di attività apistica svolta in regime di autoconsumo (nella regione Marche oltre l'80%

degli apicoltori sono amatoriali) contrapposta all'attività apistica svolta per fini commerciali. La distinzione è necessaria in quanto gli adempimenti sia amministrativi che igienico sanitari per quest'ultima sono assai complessi.

All'articolo 8 viene disciplinata la profilassi e la difesa fitosanitaria per la tutela degli alveari.

La vigilanza sullo stato sanitario degli alveari, le operazioni di risanamento, gli interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni sono di stretta competenza dell'ASUR. Sono anche fissate le modalità relative all'accertamento e successiva distruzione degli apiari abbandonati.

L'articolo 9 prescrive il divieto dei trattamenti fitosanitari in fioritura, nonché l'obbligo di segnalazione alla struttura sanitaria di qualsiasi moria di api.

L'articolo 10 viene fissata la distanza tra apiari di proprietari diversi in caso di nuovi impianti.

Con l'articolo 11 regolamenta lo spostamento degli alveari al fine di consentire il nomadismo proveniente da fuori regione ma anche per evitare problemi di carattere sanitario sugli alveari e salvaguardare le essenze fiorifere presenti nel nostro territorio; richiamando quanto disposto con l'articolo precedente viene regolamentata anche la densità degli apiari sul territorio.

L'articolo 12 contiene le sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni della legge.

Con l'articolo 13 vengono disciplinate le competenze dell'ASUR in materia di vigilanza e controllo.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge riconosce l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'attività apistica ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

2. L'apicoltura è produzione primaria ai sensi del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

**Art. 2**  
*(Valorizzazione del miele e prodotti dell'alveare)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche "ASSAM". Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche "ESAM". Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare "CEPA"), l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) svolge le seguenti attività:

- a) consulenza tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche e melissopalinoologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
- c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
- d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
- e) aggiornamento tecnico dei tecnici apistici e degli apicoltori;
- f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.

**Art. 3**  
*(Organismi associativi tra apicoltori)*

1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi, senza scopo di lucro, degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'articolo 6, operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, statali e comunitari per il

settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

**3.** Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.

#### **Art. 4**

*(Commissione apistica regionale)*

**1.** E' istituita la Commissione apistica regionale.

**2.** La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) un tecnico apistico designato dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui all'articolo 3;
- d) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 3 marzo 1997, n. 20 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);
- e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare;
- f) un medico veterinario dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- g) un rappresentante dell'ASSAM;
- h) un esperto del settore, nominato dalla Giunta regionale.

**3.** La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

**4.** La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

**5.** La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

#### **Art. 5**

*(Tecnici apistici)*

**1.** E'istituito presso la Giunta regionale il registro dei tecnici apistici.

**2.** I tecnici apistici di cui al comma 1 possono collaborare con gli organismi associativi di cui

all'articolo 3 e con il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5.

**3.** Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

*(Anagrafe apistica)*

**1.** Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR ai sensi della vigente normativa statale, specificando la collocazione e il numero di alveari.

**2.** La struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR procede alla registrazione della denuncia secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Ogni apiario denunciato è:

- a) identificato individualmente con il Codice aziendale costituito dal Codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo;
- b) registrato nella Banca dati regionale tramite utilizzo del sistema informativo georeferenziato.

**3.** La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'articolo 3.

**4.** Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**5.** I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.

#### **Art. 7**

*(Autoconsumo)*

**1.** Rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per apicoltore.

**2.** All'atto della denuncia di cui all'articolo 6 l'apicoltore dichiara se l'attività è condotta ai fini dell'autoconsumo o della commercializzazione dei prodotti dell'alveare.

#### **Art. 8**

*(Controllo sanitario degli apiari)*

**1.** La Giunta regionale approva norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura, nonché norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

2. Il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari è affidato alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica delle patologie nel territorio regionale e nazionale. Per le attività di cui al presente articolo l'ASUR si avvale della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR.

4. Qualora sussista tale pericolosità, gli apiari sono distrutti dal legittimo proprietario se identificabile. Se il soggetto sopra individuato non provvede, il Comune di competenza agisce in via sostitutiva, salvo possibilità di rivalsa sull'interessato. Le arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico abbandonato sono soggetti a distruzione.

5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3 e dei tecnici apistici di cui all'articolo 5.

### **Art. 9**

#### *(Uso di fitofarmaci)*

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

4. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere autorizzate dalla Giunta regionale in casi di estrema necessità, accertati dalla struttura competente in materia fitosanitaria regionale.

#### **Art. 10**

*(Norme di sicurezza e distanza degli apiari)*

1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall'articolo 896 bis del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2079 (Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura), in caso di nuovi impianti, la distanza in metri lineari tra apiari di proprietari diversi deve essere almeno pari al numero degli alveari presenti nei due apiari moltiplicato per dieci.

#### **Art. 11**

*(Spostamento degli alveari e disciplina del nomadismo)*

1. Gli apicoltori che intendono spostare al di fuori delle proprie aziende e all'interno del territorio regionale i nuclei e famiglie di api danno comunicazione dello spostamento alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR, almeno quarantotto ore prima ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 6.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati del proprietario, compreso indirizzo e codice aziendale;
- b) la tipologia, la quantità e gli eventuali contrassegni di riconoscimento del materiale movimentato;
- c) il motivo della movimentazione;
- d) la destinazione;
- e) l'attestazione sanitaria, se necessaria;
- f) la data e la firma del proprietario.

3. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che intendono installare uno o più apiari nomadi nel territorio regionale, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, richiedono apposita autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. Decorsi dieci giorni dalla richiesta senza che sia intervenuto il diniego da parte della struttura regionale competente in materia di agricoltura, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12**  
(*Sanzioni*)

1. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

3. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 9, comma 1 o delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.

4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro e rimozione immediata dell'apiario non in regola.

5. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell'apiario non in regola.

6. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

**Art. 13**  
(*Vigilanza*)

1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall'ASUR.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall'ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.